

R.G. 597 /2021 V.G.



TRIBUNALE DI FERRARA

Il Tribunale di Ferrara, composto da:

dott. Stefano Scati
dott. Paolo Sangiuolo
dott.ssa Costanza Perri
ha emesso il seguente

Presidente
Giudice rel. ed est.
Giudice

DECRETO

Nel procedimento promosso da:

[redacted] con il patrocinio dell' Avv. [redacted]
ricorrente

e
[redacted] con il patrocinio dell' Avv. [redacted]
resistente

Pubblico Ministero

intervenuto

Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale

Con ricorso ritualmente notificato il sig. [redacted] esponeva:
dal rapporto sentimentale con la sig.ra [redacted] erano nati i figli
[redacted] e [redacted] minorenni;

la convivenza era cessata nel 2017 ed era stato adito il Tribunale di Ferrara in quanto i genitori non si erano accordati sulla regolamentazione dei rapporti relativi alla prole. Il Tribunale aveva disposto, fra l'altro, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso il padre.

Precisava il ricorrente che la madre –fin dall'aprile 2018- si era completamente disinteressata dei figli; negli ultimi tempi, contravvenendo alle regole della frequentazione protetta, aveva iniziato ad inviare una serie di messaggi telefonici che avevano determinato nei minori una situazione di forte tensione.

Sosteneva il ricorrente che i comportamenti della madre mettevano a rischio la fragile serenità dei figli e chiedeva che fosse disposto un affidamento esclusivo cd. rafforzato; quanto alla frequentazione della madre, chiedeva che avvenisse in modo graduale e solo all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità.

Chiedeva, ancora, la condanna della resistente al risarcimento del danno in favore dei minori ex art. 709 c.p.c.

Si costituiva la resistente e non negava, nella sostanza, gli eventi riportati in ricorso. Affermava che il mancato interessamento alle sorti dei figli era dovuto non solo agli ostacoli frapposti dal padre ma anche ad un profondo stato di malessere che traeva origine dalle pregresse vicende del travagliato rapporto familiare.

Ricordava la resistente che la convivenza era cessata nel 2010 a causa dei gravi comportamenti del [redacted] che avevano dato luogo ad un ordine di protezione e, successivamente, ad una condanna ad un anno e sei mesi di reclusione per maltrattamenti e lesioni.



Nel 2015 il Tribunale di Ferrara aveva così disposto l'affidamento esclusivo dei figli in favore della madre.

Nel 2017 il padre aveva chiesto l'affidamento esclusivo dei figli evidenziando che i minori da tempo (e su accordo dei genitori) dimoravano presso il padre.

Con il decreto menzionato in ricorso il Tribunale aveva disposto l'affidamento condiviso dei minori al fine di evitare che la madre si disinteressasse dei figli; questi ultimi erano stati collocati presso il padre e ciò anche sulla scorta delle dichiarazioni della madre che, "all'apice dello sconforto" non si era opposta alla domanda paterna.

Riconosceva di aver "incautamente" chiamato la figlia nel novembre 2020, pur nel vigore di un decreto che aveva demandato la frequentazione al Servizio Sociale, ma affermava di aver solo cercato un riavvicinamento ai figli.

Tanto premesso, chiedeva il rigetto del ricorso e dunque la conferma dell'affidamento condiviso.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Dalle relazioni inviate dal Servizio Sociale emergono sia la buona capacità genitoriale del padre che la forte resistenza che i minori oppongono alla frequentazione della madre.

Nella relazione del 5.5.2022, in particolare, sono state riportate le affermazioni della figlia [redacted] che ha dichiarato di non essere d'accordo "sul fatto di vedere mia mamma" salvo poi precisare di temere un suo nuovo allontanamento, timore condiviso dal fratello più piccolo.

Il desiderio di riavvicinamento dei minori rende improcrastinabile la ripresa del percorso di recupero che la madre aveva interrotto, ma non rileva ai fini della decisione sulla forma di affidamento.

Nella relazione del 21.4.22 il Servizio Sociale ha dato atto del rifiuto opposto dalla madre ad ogni ipotesi di incontro con il [redacted] e della richiesta di avvalersi del Servizio quale unico strumento di collegamento con il padre.

Ora, se è comprensibile che la sig.ra [redacted] sia rimasta traumatizzata dalle dolorose vicende che da anni occupano la famiglia, è pur vero che il rifiuto di avere contatti con il padre dei propri figli renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento condiviso.

La domanda di affidamento esclusivo cd. rafforzato è quindi fondata, non essendo ipotizzabile, almeno allo stato, alcun ripensamento da parte della madre.

Si dispone quindi l'affidamento esclusivo dei minori [redacted] e [redacted] con facoltà per il padre di adottare autonomamente ogni decisione riguardante i minori.

Quanto alla domanda risarcitoria, si ritiene che i gravissimi comportamenti in passato tenuti dal padre siano causa delle violazioni dei doveri familiari imputate alla madre.

La domanda deve quindi essere respinta.

Natura ed esiti del procedimento giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento al Servizio Sociale perché prosegua nei percorsi di recupero già intrapresi e predisponga un progetto di frequentazione che tenga conto delle esigenze manifestate dai minori.

PQM

Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, dispone l'affidamento esclusivo dei minori [redacted] e [redacted] al padre [redacted] con facoltà per quest'ultimo di adottare autonomamente ogni decisione riguardante i figli.

Respinge nel resto.



Compensa le spese di giudizio.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Ferrara, 29.6.2022

Il presidente
Stefano Scati

